

Codice A1103A

D.D. 29 maggio 2026, n. 458

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 4/2009 - (p.v.35/36/37/38 - 2021 CARABINIERI FORESTALE AL - acc.580/2026)**



**ATTO DD 458/A1103A/2026**

**DEL 29/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 4/2009 – (p.v.35/36/37/38 - 2021 CARABINIERI FORESTALE AL - acc.580/2026)

Visti gli atti trasmessi, con note prot. 145-146-147-148 del 10/03/2022 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di Alessandria, a carico della Sig.ra *omissis* (cod. ben. n. **392644**), nata a *omissis* (C.F. *omissis*) residente in *omissis* (domicilio digitale presso avvocato *omissis* e domicilio iniepc: *omissis*), in qualità di trasgressore (conduttore del fondo interessato nonché titolare di azienda individuale concernente attività agricole) e della sig.ra *omissis* nata il *omissis* e ivi residente in *omissis* (domiciliata presso *omissis*) in qualità di obbligato in solido, nei confronti delle quali, da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato - per i fatti riscontrati presso il Comune di Alessandria (foglio *omissis*) - sono stati elevati i seguenti verbali riguardanti altrettante violazioni (in relazione ad attività di taglio effettuate nell'annata silvana 2020-2021).:

- art.20 comma 1 lett.b) della L.R.4/2009, per inosservanza del divieto di taglio raso - **P.V. 35/2021 del 26/07/2021** ;

- art. 14 della LR. 4/2009 in combinato disposto con l'art.4 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), per esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice - **P.V 36/2021 del 26/07/2021**;

- art.13 LR.4/2009 in combinato disposto con art.l'18 comma 3 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), per mancato o ritardato concentramento e sgombero dei prodotti del taglio nei boschi - **P.V.37/2021 del 26/07/2021**;

- art.13 LR.4/2009, in combinato disposto con l' art.4 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), per danneggiamento di ceppaie nel bosco ceduo durante l'esecuzione degli

interventi selvicolturali - **P.V. 38/2021 del 26/07/2021;**

Richiamati gli atti prodromici alla contestazione trasmessi dagli accertatori con riferimento in particolare ai verbali di constatazione e di sommarie informazioni nonché la documentazione fotografica, agli atti dell'ente;

Visto che risulta in atti:

- che le interessate non si sono avvalse del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

- che le stesse abbiano presentato nei termini (come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689), scritti difensivi congiunti - avvalendosi del medesimo difensore Avv. *omissisomissis*- con richiesta di audizione regolarmente convocata in data 19/02/2026;

rilevato che immediatamente dopo la convocazione dell'audizione, in data 13/02/2026, perveniva da parte dell'Avv. *omissis* atto di rinuncia del mandato a suo tempo conferitogli dalla Sig. *omissise* nella stessa data perveniva nuova procura a favore degli avvocati *omissis*

ritenuto opportuno pertanto in data 19/02/2026 svolgere separatamente le audizioni - anche a seguito richiesta in loco da parte degli interessati - come da verbali conservati agli atti, riservandosi l'ufficio la conclusione dell'audizione in altra data per poter l'ufficio effettuare ulteriori eventuali approfondimenti.

Constatata la regolarità della contestazione delle suddette violazioni nei confronti del trasgressore;

ritenuta invece, alla luce della documentazione agli atti e delle memorie presentate dai difensori dell'interessata, non corretta la contestazione nei confronti del soggetto indicato quale obbligato in solido, sig. ra *omissis* dal momento che il terreno risulta affittato alla sig.ra *omissisomissis* mediante scrittura privata di affitto agrario (circostanza questa confermata da entrambi i soggetti interessati e dimostrata da documentazione agli atti consegnata in data 19/02/2026 dai legali della *omissis* stessa);

richiamato a tal fine in particolare l'art.6 comma 1 della L.689/1981 ai sensi del quale "*Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà*" e ritenuto che in tal caso la presenza del contratto di affitto tra i due soggetti valga ad escludere la responsabilità solidale del proprietario (posto che lo stesso non aveva più la disponibilità giuridica del bene).

Esaminate le argomentazioni esposte in occasione degli scritti difensivi e ritenuto che le stesse risultino puntualmente disattese dalle controdeduzioni richieste agli accertatori e trasmesse in data 16/01/2026 e con le quali in particolare :

- si precisa la correttezza delle modalità di calcolo con cui è stata effettuata la quantificazione della

superficie di taglio nonché le procedure assodate di rilievo dell'area di saggio ai fini della determinazione delle sanzioni, confermando dunque integralmente quanto contestato con il **P.V.35/2021**;

- si ribadisce la correttezza della quantificazione del materiale ottenuto dal taglio - a differenza di quanto sostenuto dalle parti - superiore a 150 quintali ed effettuata partendo dai rilievi sull'area interessata (foto delle ceppaie da cui sono ben visibili gli anelli di accrescimento annuali) e avvalendosi della documentazione scientifica regionale (in particolare di quanto reso disponibile dal SIFOR – Sistema Informativo Forestale Regionale), confermando dunque integralmente quanto contestato con il **P.V.36/2021**;

- si riferisce che nessun provvedimento sospensivo dei lavori è stato avviato dai militari operanti in quanto le operazioni di concentrazione e sgombero dei prodotti del taglio nei boschi sono previste espressamente dalla Regione Piemonte nel Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 all'art. 18 comma 31 . Si evidenzia inoltre che il sopralluogo di constatazione del mancato o ritardato concentrazione e sgombero dei prodotti del taglio nei boschi è stato eseguito in data 05/07/2021 come si evince dalla documentazione trasmessa, ben oltre il periodo di tempo consentito per l'esecuzione di dette operazioni che per la quota inferiore a 600m. s.l.m. devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio prevista per il 15 aprile c.a. (scadenza 15 maggio c.a.), confermando dunque integralmente quanto contestato con il **P.V.37/2021**; .

- si conferma il danneggiamento delle ceppaie in occasione dell'esecuzione dell'intervento selvicolturale, confermando dunque integralmente quanto contestato con il **P.V.38/2021**;

dato atto che a seguito della prima audizione previo accordo con la sig.ra *omissis* al fine di chiudere l'audizione si convocava la stessa in data 23/04/2026 (audizione non tenutasi per assenza dell'interessata) e poi in altre date successive allo scopo di venire incontro all'interessata;

dato atto infine che , in occasione dell'ultima data fissata - il 19/05/2026 - non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa , in quanto l'interessata ha escluso qualunque tipo di accordo rifiutandosi persino di sottoscrivere il verbale di audizione;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto che in nessun occasione la sig.ra *omissis* ha contestato la propria responsabilità quale conduttrice del fondo (per altro titolare di ditta individuale avente ad oggetto attività agricola);

ritenuto che risulta corretto, nella presente sede, qualificare la signora *omissis* **quale obbligata in solido**, dal momento che la stessa risulta oggettivamente titolare del diritto di godimento sull'immobile quale "*cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione*";

dato atto che in alcun momento è stata contestata l'esistenza di tale diritto né è stato sostenuto o invocato che l'utilizzo del bene fosse avvenuto al di fuori della propria volontà, né infine sono state addotte prodotte prove dell'utilizzo dell'immobile stesso in assenza di tale volontà (unica causa di esclusione della relativa responsabilità);

richiamati:

a) art.20 comma 1 lett.b) della L.R.4/2009 come sanzionato dall'art.36 comma 1 lett.d) della L.R.4/2009 (**P.V. 35/2021 del 26/07/2021**) ;

b) art. 14 della LR. 4/2009 , in combinato disposto con art.4 D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), come sanzionato dall'art.36 comma 1 lett.a) della L.R. 4/2009 (**P.V. 36/2021 del 26/07/2021**);

c) art.13 LR.4/2009 in combinato disposto con l' art.18 comma 3 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), come sanzionato dall'art.36 comma 1 lett.f) della L.R. 4/2009 (**P.V.37/2021 del 26/07/2021**);

d) art.13 LR.4/2009 in combinato disposto con l' art.4 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), come sanzionato dall'art.36 comma 1 lett.n9 della L.R.4/2009 - **P.V. 38/2021 del 26/07/2021**;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata definita media dagli accertatori, nonché le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi e la personalità dei soggetti interessati e tenuto conto in particolare della valutazione effettuata dagli accertatori con riguardo alle singole violazioni definite di "medià gravità";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale sul bilancio finanziario gestionale 2026/2028 annualità 2026 e vengono di seguito richiamati:

<b>Capitolo</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Descrizione</b>
31165/2026	580/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

di ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e per le motivazioni ivi indicate, nei confronti della **Sig.ra omissis** in qualità di obbligato in solido disponendo che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri interessati.

- in **Euro 6000,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera a);
- in **Euro 100,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera b);
- in **Euro 500,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera c);
- in **Euro 2100,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera d);

**I N G I U N G E**

alla sunnominata *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva

di **Euro 8.700,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti